

ALLEGATO

MODIFICA TEMPORANEA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE D'ORIGINE PROTETTA «PROSCIUTTO DI MODENA» AI SENSI DELL'ART. 53, PARAGRAFO 4 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1151/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO.

Il disciplinare di produzione della denominazione d'origine protetta «Prosciutto di Modena» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 4 del 7 gennaio 2011.

È così modificato:

SCHEDA C - DELIMITAZIONE DELLA ZONA GEOGRAFICA E RISPETTO DELLE CONDIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 4.

I tipi genetici utilizzati devono assicurare il raggiungimento di pesi elevati con buone efficienze e, comunque, un peso medio per partita (peso vivo) di chilogrammi 160 più o meno 10%.

È sostituita dalla frase seguente:

I tipi genetici utilizzati devono assicurare il raggiungimento di pesi elevati con buone efficienze e, comunque, un peso medio per partita (peso vivo) di chilogrammi 160 più 15% o meno 10%.

La presente modifica sarà in vigore per mesi dodici dalla data di pubblicazione sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

22A00770

DECRETO 24 gennaio 2022.

Modifica del decreto ministeriale del 9 agosto 2012, recante: «Disposizioni per la gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione vegetale, zootecnica, d'acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo biologico e per la gestione informatizzata del documento giustificativo e del certificato di conformità».

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA

Visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007, ed in particolare l'art. 39 «Norme aggiuntive sugli adempimenti degli operatori e dei gruppi di operatori» che dispone che, in aggiunta agli obblighi di cui all'art. 15 del regolamento (UE) 2017/625, gli operatori e i gruppi di operatori, tra l'altro, effettuano tutte le dichiarazioni e le altre comunicazioni previste dai controlli ufficiali;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2119 della Commissione del 1° dicembre 2021 che stabilisce norme dettagliate concernenti talune registrazioni e dichiarazioni richieste agli operatori e ai gruppi di operatori e i mezzi tecnici per il rilascio dei certificati a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 della Commissione per quanto riguarda il rilascio del certificato agli operatori, ai gruppi di operatori e agli esportatori di paesi terzi, ed in particolare l'art. 3

«Dichiarazioni e altre comunicazioni necessarie per i controlli ufficiali» che dispone per gli operatori e i gruppi di operatori, che le loro dichiarazioni o comunicazioni, ai sensi dell'art. 39, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/848 all'autorità competente e all'organismo di controllo che effettua i controlli ufficiali, includono, tra l'altro, le loro previsioni di produzione pianificate e che tali dichiarazioni e comunicazioni siano aggiornate ove necessario;

Visto il decreto legislativo n. 20 del 23 febbraio 2018 recante «Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, predisposto ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera g), della legge 28 luglio 2016, n. 154, e ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 2016, n. 170»;

Visto il decreto ministeriale n. 2049 del 1° febbraio 2012 contenente disposizioni per l'attuazione del regolamento di esecuzione n. 426/2011 e la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico ai sensi dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici;

Visto il decreto ministeriale n. 18321 del 9 agosto 2012, contenente disposizioni per la gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione vegetale, zootecnica, d'acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo biologico e per la gestione informatizzata del documento giustificativo e del certificato di conformità;

Visto il decreto ministeriale n. 6793 del 18 luglio 2018, recante disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, relativi alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga e sostituisce il decreto n. 18354 del 27 novembre 2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 dicembre 2019, registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 2020, reg. n. 75, con il quale è stato conferito al dott. Francesco Saverio Abate l'incarico di Capo del Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca;

Vista la nota ministeriale n. 6271 del 10 gennaio 2022, con la quale l'Ufficio competente PQAI1 ha fornito talune indicazioni volte, tra l'altro, a garantire un'applicazione omogenea e coerente nell'intero sistema dei controlli nazionali nelle more dell'adozione di specifici provvedimenti di recepimento, ed in particolare con la quale ha statuito che le comunicazioni di cui all'art. 3, lettera d) del regolamento UE 2021/2119, si configurano con i Programmi annuali di produzione (PAP), ed eventualmente PAP di variazione, disciplinati dal decreto ministeriale n. 18321 del 9 agosto 2012, agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 ed agli Allegati I, II, III, IV e V;

Considerato che esclusivamente per quanto concerne i Programmi annuali di produzione delle preparazioni, sulla base delle disposizioni riportate nell'Allegato IV del decreto ministeriale n. 18321 del 9 agosto 2012, la stima delle indicazioni delle quantità di prodotto ottenute nel periodo di riferimento è opzionale;



Considerato che i controlli ufficiali, dovendo essere effettuati in particolare sulla base della probabilità di non conformità e dovendo essere pianificati in modo adeguato, necessitano di tutte le informazioni pertinenti ed aggiornate;

Ritenuto necessario pertanto rendere obbligatoria la stima delle indicazioni delle quantità di prodotto ottenute nel periodo di riferimento anche per i Programmi annuali di produzione delle preparazioni;

Preso atto delle richieste formulate dal mondo associativo e da alcune amministrazioni regionali, aventi ad oggetto la proroga del termine di presentazione dei programmi annuali di produzione dal 31 gennaio del corrente anno al 15 maggio 2022;

Ritenuto opportuno prorogare il termine di presentazione dei programmi annuali di produzione dal 31 gennaio 2022 al 15 maggio 2022;

Decreta:

Art. 1.

1. Il campo «Quantità prevista» incluso nella sezione «DATI IDENTIFICATIVI DELLE PREPARAZIONI» dell'Allegato IV, relativo al modello del Programma annuale di produzione delle preparazioni, di cui all'art. 2, comma 1, lettera *d*), del decreto ministeriale n. 18321 del 9 agosto 2012, deve essere obbligatoriamente compilato dall'operatore ed indica la stima, espressa nella relativa unità dimensionale, della quantità di «Prodotto» che si prevede di preparare nel periodo di riferimento.

2. La previsione di aggiornamento delle informazioni contenute nei Programmi annuali di produzione, indicate all'art. 4, del decreto ministeriale n. 18321 del 9 agosto 2012, sono estese anche ai Programmi annuali di produzione delle preparazioni nei casi seguenti:

modifica delle qualità, secondo la classificazione uniforme dei prodotti riconducibile alle attività economiche secondo il sistema Ateco o codice NACE, dei «Prodotti» che si prevede di preparare nel periodo di riferimento;

aumento o diminuzione del 30% delle quantità previste di Prodotto», espressa nella relativa unità dimensionale, che si prevede di preparare nel periodo di riferimento.

Art. 2.

1. Il termine di presentazione dei Programmi annuali di produzione, individuato dal decreto ministeriale n. 18321 del 9 agosto 2012 all'art. 2, comma 1, è prorogato dal 31 gennaio al 15 maggio 2022.

Il presente decreto è immediatamente applicabile ed è pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sul sito www.sinab.it e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2022

Il Capo del Dipartimento: ABATE

22A00772

PROVVEDIMENTO 24 gennaio 2022.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Coppa di Parma», registrata in qualità di indicazioni geografica protetta in forza al regolamento di esecuzione (UE) n. 1118/2011 della Commissione del 31 ottobre 2011.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV

DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto l'art. 53, par. 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio che prevede la modifica temporanea del disciplinare di produzione di una DOP o di una IGP a seguito dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorità pubbliche;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio, in particolare l'art. 6, comma 3, che stabilisce le procedure riguardanti un cambiamento temporaneo del disciplinare dovuto all'imposizione, da parte di autorità pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivate calamità naturali sfavorevoli o da condizioni meteorologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1118/2011 della Commissione del 31 ottobre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'UE Serie L 289 dell'8 novembre 2011, con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, la indicazione geografica protetta «Coppa di Parma»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 1° febbraio 2020, recante la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, in Italia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito in legge dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'8 marzo 2020;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito in legge dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 25 marzo 2020, e, in particolare, l'art. 2, comma 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito in legge

